

Rapporto al messaggio 1600

Della Commissione della Legislazione sul messaggio 9 luglio 1969 concernente il disegno di una legge di espropriazione

Onorevoli signori,
Presidente e Consiglieri,

La vostra Commissione ha esaminato il messaggio concernente la revisione totale della legge di espropriazione nel corso di numerose sedute, passando, a, uno vaglio minuzioso e critico le disposizioni proposte dal Consiglio di Stato.

Il disegno di nuova legge corrisponde in grandi linee agli istituti e alla disciplina propri della legge federale sulla espropriazione.

Giova qui, notare che la legge federale tutela al massimo - conformemente alla garanzia costituzionale della proprietà, - i diritti degli espropriati e assicura una procedura celere e adeguata ai principi della sicurezza giuridica. Possiamo per contro, ricordare che la vigente legge ticinese di espropriazione non sempre soddisfa in pieno all'esigenza della garanzia della proprietà.

Il fatto di aver recepito in gran parte norme che hanno dato pur in altra sede buona esperienza, dà garanzia di una soluzione soddisfacente alle esigenze palesatesi negli ultimi anni a dipendenza delle imperfezioni della vigente legge cantonale.

Senza dire che, ciò facendo, si potrà in sede cantonale far capo alla copiosa dottrina, e giurisprudenza affermatesi in applicazione della legge federale, e così facilitare il compito, dell'autorità giudicante.

Non doversi d'altronde dimenticare che in seguito alla costruzione delle strade nazionali, le procedure di espropriazione secondo la legge federale hanno raggiunto un numero molto elevato nel nostro Cantone; spesso capita che il cittadino ticinese, difficilmente riesce a comprendere che l'intervento espropriato dipendente da un'opera pubblica possa condurre a risultati diversi, sia dal profilo materiale, sia da quello procedurale secondo sia applicabile la legge cantonale o quella federale.

La vostra Commissione nell'esame del messaggio del Consiglio di Stato si è sempre preoccupata di confrontare le disposizioni proposte con quelle della legge federale tra l'altro al lume dei commenti contenuti nell'opera fondamentale di diritto espropriativo che è Das Enteignungsrecht des Bundes, del dott. Hess.

In parecchi casi la vostra Commissione ha corretto o completato le norme del disegno di legge, adeguandole ai principi che stanno alla base della legge federale.

Un commento dettagliato delle singole modificazioni apportate sarebbe opera superflua, per il fatto stesso che siamo rimasti aderenti alla dottrina affermatasi in sede federale.

Per quel che concerne il capo iniziale della legge concernente i presupposti dell'espropriazione, la vostra Commissione ha apportato alcune modificazioni, nel senso di meglio tutelare le procedure a seconda che l'ente espropriante sia il Cantone oppure Comune oppure un privato.

Per quel che attiene all'autorità di stima la vostra Commissione ha introdotto un'importante innovazione. Già il Consiglio di Stato aveva abbandonato le Commissioni distrettuali di espropriazione, che non danno ormai più buona prova, soprattutto per il fatto che si cumulano da qualche anno due inconvenienti: il sempre maggior numero delle procedure espropriate da un lato e la sempre maggiore difficoltà - dall'altro lato - di trovare professionisti disposti a dedicare sufficiente parte della loro attività, in modo organico e celere, per sbrigare i lavori delle Commissioni stesse.

Se già oggi si verificano enormi ritardi e inconvenienti nella trattazione delle procedure espropriative da parte delle Commissioni distrettuali, è facile immaginare che la confusione sarebbe addirittura irrimediabile il giorno in cui - in conformità alla nuova legge - fossero affidate alle Commissioni nuove competenze e soprattutto un maggior numero di casi espropriativi.

Non devesi infatti dimenticare che con il disegno di nuova legge tutti i casi espropriativi diverranno contenziosi, per il semplice fatto che -- per una elementare ragione di giustizia -- si è abbandonato il vecchio principio secondo cui si presumeva che l' espropriato negligente per non aver interposto ricorso, fosse irrimediabilmente d' accordo con le offerte (talora estremamente esigue) fatte dall' ente espropriante in sede di pubblicazione dei piani.

La vostra Commissione a tal proposito ha tuttavia modificato leggermente l' impostazione data dal Consiglio di Stato. Infatti, pur mantenendo fermo il principio che l' autorità di stima deve esaminare ex officio ogni caso espropriativo che si riferisca a diritti notori (anche in mancanza di una notificazione da parte dell' espropriato), si è voluto tuttavia prevedere l' obbligo dell' ente espropriante di comunicare le proprie offerte già in sede di pubblicazione dei piani. Ciò facendo si facilitano evidentemente la discussione in sede di conciliazione e pure accordi preliminari diretti tra ente espropriante ed espropriato.

Per tornare ora all' argomento delle Commissioni distrettuali occorre osservare che il Consiglio di Stato ha previsto in loro vece come autorità di stima una Commissione di espropriazione cantonale composta di un presidente, un vice-presidente e otto periti, chiamata a giudicare con tre membri, premesso che tutti i membri compreso il presidente dovrebbero entrare in funzione non già a tempo pieno, a ma titolo di carica accessoria. La vostra Commissione ritiene che una siffatta soluzione è assolutamente insufficiente.

Di conseguenza ha previsto due tribunali stabili uno per il Sopraceneri e l' altro per il Sottoceneri, con un presidente nominato a tempo pieno che deve avere i requisiti e l' onorario di un Pretore, ritenuto che i membri dovranno invece essere semplicemente dei giudici a latere a titolo di attività accessoria, da scegliersi di volta in volta entro un albo di periti designati dal Gran Consiglio.

Non crediamo che i due tribunali si troveranno senza lavoro. Qualora sussistesse questo timore, non v' è dubbio che a quei tribunali potranno in futuro essere demandate altre competenze a sgravio ad esempio del Tribunale cantonale amministrativo. La vostra Commissione, esaminando il disegno di legge sui contributi di miglioria, già ha sancito che i ricorsi, inoltrati contro le risoluzioni (prese su reclamo) dell' ente competente a imporre i contributi, potranno essere decisi dai tribunali di espropriazione invece che dal Tribunale cantonale amministrativo, così come aveva previsto il Consiglio di Stato.

Da ultimo vogliamo ricordare che la vostra Commissione ha inserito nella legge un nuovo capitolo intitolato Disposizioni diverse per colmare parecchie lacune di natura procedurale apparse in modo evidente nel corso dell' esame organico del disegno di legge proposto dal Consiglio di Stato.

Ci pregiamo, onorevoli Presidente e Consiglieri, di proporre per adozione da parte del Gran Consiglio il disegno di una nuova legge di espropriazione conformemente al testo proposto dal Consiglio di Stato, tenuto conto degli emendamenti, completazioni e aggiunte elaborate dalla vostra Commissione e meglio come al testo che segue.

Per la Commissione della Legislazione:

P. F. Barchi, relatore

Ballinari - Bignasca - Cotti - Guglielmoni - Jelmini

- Maino - Scacchi - Snider - Tamburini Tognini.

Disegno di

LEGGE

di espropriazione (del)

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 9 luglio 1969 n. 1600 del Consiglio di Stato,

decreta:

Capo I - NORME FONDAMENTALI

Art. 1 (Art. 1 M)

Campo di applicazione della legge

1. La presente legge regola l'occupazione temporanea o l'acquisizione della proprietà fondiaria, di diritti reali o di diritti personali relativi ai fondi, in vista della attuazione di opere di interesse pubblico.
2. La legge è inoltre applicabile a tutti i casi in cui una restrizione legale della proprietà abbia conseguenze equivalenti a quelle di una espropriazione.
3. Sono riservate le disposizioni di leggi speciali cantonali e federali.

Art. 2 (Art. 2 M)

Legittimazione

1. Il diritto d'espropriazione per opere di pubblica utilità spetta al Cantone nonché ai Comuni nell'ambito della loro giurisdizione.
2. Il Cantone può conferire il diritto di espropriazione agli altri enti di diritto pubblico ed ai Comuni per opere fuori della loro giurisdizione.
3. Il conferimento del diritto d'espropriazione ad un ente privato può avvenire solo se il richiedente provi l'esistenza di un interesse pubblico importante. Il conferimento può essere soggetto alla prestazione di garanzie.

Art. 3 (Art. 3M)

Autorità competente

1. Il Consiglio di Stato è competente a conferire il diritto d'espropriazione giusta i cpv. 2 e 3 dell'art. 2 ed è tenuto a sentire il preavviso del Municipio del Comune ove si prevede di costruire l'opera.
2. Chiunque abbia un interesse immediato può ricorrere al Gran Consiglio contro la risoluzione riguardante l'istanza di un ente privato.
3. Contro le risoluzioni prese in applicazione del cpv. 2 dell'art. 2 è dato ricorso al Gran Consiglio solo se l'istanza è respinta.
4. I ricorsi devono essere presentati entro 15 giorni dall'intimazione, rispettivamente dalla pubblicazione della risoluzione sul Foglio ufficiale; la procedura è retta dalla legge di procedura per le cause amministrative.

Art. 4 (Art. 4M)

Scopo della espropriazione

Il diritto d'espropriazione può in particolare essere esercitato:

- a) per la costruzione, la trasformazione, la manutenzione, l'ampliamento e l'esercizio di un'opera;
- b) per l'estrazione di materiali da costruzione, occorrenti per l'esecuzione di un'opera di pubblica utilità, qualora non sia possibile ottenerli altrimenti che a condizioni particolarmente onerose;
- c) per il trasporto e il deposito del materiale necessario all'opera;
- d) per l'attuazione di misure necessarie alla tutela di determinati interessi pubblici.

Art. 5 (Art. 5 M)

Ampliamento a richiesta dell'espropriato

1. Qualora sia prevista un'espropriazione parziale di diritti relativi a fondi costituenti una unità economica e ciò abbia per effetto di impedire o comunque di rendere difficile l'esercizio dei diritti residui secondo la loro destinazione, l'espropriato può chiedere l'espropriazione totale.
2. L'espropriato che ha ottenuto l'ampliamento dell'espropriazione può rinunciarvi entro 20 giorni dalla fissazione definitiva dell'indennità.

Art. 6 (Art. 6 M)

Ampliamento a richiesta dell'espropriante

1. Qualora sia prevista un'espropriazione parziale e l'indennità dovuta per il deprezzamento della parte residua appaia superiore ad un terzo del valore della stessa, l'espropriante può chiedere l'espropriazione totale.
2. La richiesta deve essere presentata al momento della discussione sulla indennità, esigendo una duplice stima ossia una stima sia del valore venale, sia del deprezzamento della parte residua.

3. L' espropriante dovrà dichiarare la sua scelta entro 20 giorni dalla fissazione definitiva delle indennità.
4. L' espropriazione totale non può essere concessa, qualora l' espropriato rinunci a pretendere la frazione dell' indennità di deprezzamento superiore al terzo del valore della parte residua.

Art. 7 (Art. 7 M)

Rinuncia alla espropriazione

1. Entro 3 mesi dalla comunicazione del giudizio definitivo sull' ammontare dell' indennità l' espropriante ha la facoltà di rinunciare all' espropriazione mediante notifica scritta all' espropriato.
2. Tale facoltà non è data qualora l' espropriante abbia ottenuto ed esercitato l' anticipata immissione in possesso.
3. L' espropriante è tenuto a rifondere agli interessati un' equa indennità per le spese giustificate avute in corso di procedura.
4. La domanda va proposta entro il termine perentorio di 6 mesi dalla notifica della rinuncia davanti all' autorità di stima.
5. E' riservato il risarcimento del danno derivante dal divieto di atti di disposizione a seguito del bando d' espropriazione (art. 33 e 34).

Art. 8 (Art. 8 M)

Atti preparatori

1. Gli atti preparatori indispensabili alla progettazione di opere per le quali può essere chiesta l' espropriazione, quali gli accessi, i transiti, i rilievi planimetrici, i picchettamenti, le misurazioni, i sondaggi e simili, devono essere tollerati dai proprietari dei fondi interessati, a condizione che l' ente promotore dell' opera ne dia loro comunicazione scritta almeno 15 giorni prima.
2. Per l' esecuzione degli atti preparatori è inoltre necessaria l' autorizzazione preventiva del Consiglio di Stato, qualora il diritto d' espropriazione a' sensi dell' art. 2 cpv. 2 e 3 non sia stato ancora conferito.
3. Se l' espropriante è un ente privato i proprietari possono opporsi agli atti preparatori o chiedere garanzie entro 10 giorni dalla comunicazione dell' espropriante mediante ricorso al Presidente del Tribunale d' espropriazione che decide inappellabilmente. Il ricorso ha effetto sospensivo.
4. I danni derivanti dagli atti preparatori devono essere integralmente risarciti.
5. L' istanza di risarcimento va proposta davanti al Tribunale d' espropriazione entro un anno dal compimento degli atti preparatori.

Capo II - INDENNITÀ

Art. 9 (Art. 9 M)

Principio

L' espropriazione ha luogo mediante piena indennità.

Art. 10 (Art. 10 M)

Natura della indennità

1. L' indennità deve essere di regola corrisposta in denaro sotto forma di capitale.
2. L' ente espropriante può sostituire in tutto o in parte la prestazione in denaro con un' equivalente prestazione in natura segnatamente nei seguenti casi:
 - a) per la razionale rettifica dei confini;
 - b) per la sostituzione di beni già destinati ad uso pubblico;
 - c) per garantire l' esercizio di un' azienda agricola;
 - d) per mantenere le vie di comunicazione o le condotte; e) per compensare diritti d' acqua.
3. Le prestazioni in natura possono essere imposte all' espropriato solo se i suoi interessi o quelli di eventuali creditori ipotecari siano sufficientemente tutelati.
L' assegnazione di un fondo a titolo di indennità in natura non può tuttavia essere imposta senza il consenso dell' espropriato e dei creditori aventi diritti di pegno sul fondo espropriato, i cui crediti non siano rimborsati.

Art. 11 (Art. 11 M)

Elementi della indennità

L' indennità deve comprendere tutti i pregiudizi derivanti all' espropriato in seguito alla estinzione o alla limitazione dei suoi diritti e segnatamente:

- a) l' intero valore venale del diritto espropriato;

- b) nel caso di espropriazione parziale di un fondo o di più fondi economicamente connessi inoltre, l' importo di cui il valore venale della frazione residua viene diminuito;
- c) il corrispettivo di tutti gli altri pregiudizi subiti dall' espropriato, in quanto siano prevedibili, nel corso ordinario delle, cose, come conseguenza dell' espropriazione.

Art. 12 (Art. 12 M)

Determinazione del valore venale

1. Nella stima del valore venale si deve tener conto della possibilità di un miglior uso del fondo.
2. Non è tenuto conto degli aumenti e delle diminuzioni di valore derivanti dall' opera dell' espropriante.
3. Se l' espropriazione libera l' espropriato da oneri speciali, il corrispettivo di tali oneri deve essere dedotto.

Art. 13 (Art. 12 bis CL)

Asportazione di parti costitutive

Fino all' entrata in possesso dell' espropriante l' espropriato può asportare o rivendicare l' asportazione delle parti costitutive e degli accessori del fondo, per i quali non viene indennizzato purché ciò sia possibile senza pregiudizio per il diritto espropriato. In caso di disaccordo decide inappellabilmente il presidente del Tribunale d' espropriazione.

Art. 14 (Art. 13 M)

Computo dei diritti e degli oneri

1. Nella stima del valore venale di un fondo si deve tener conto delle servitù attive e passive attinenti al fondo nel momento del deposito dei piani.
2. Se nel registro fondiario sono annotati diritti di prelazione, ricupero o compera, dal valore venale è dedotto l' importo dell' indennità da corrispondere ai titolari di tali diritti in conformità all' art. 16 cpv. 1, qualora e nella misura in cui al riconoscimento di quei diritti e della relativa indennità corrisponda una svalutazione del fondo.
3. I titolari di diritto di pegno immobiliare o di oneri fondiari antecedenti per grado ai diritti sopra menzionati possono chiedere, qualora e nella misura in cui subiscano un pregiudizio, che non sia tenuto conto di quelli iscritti o annotati senza il loro consenso.
4. Per i diritti di usufrutto è applicabile l' art. 17 della presente legge.

Art. 15 (Art. 14 M)

Computo in caso di espropriazione parziale

Nel caso di espropriazione parziale si dovrà tener conto anche del danno derivante dalla perdita o dalla diminuzione dei vantaggi influenti sul valore venale, che la frazione residua avrebbe con ogni probabilità conservato senza l' espropriazione.

Art. 16 (Art. 15 M)

Indennità per servitù e per diritti personali

1. I titolari delle servitù espropriate e i titolari di diritti Indennità per personali annotati nel registro fondiario vengono integralmente risarciti del danno derivante dalla limitazione o dalla estinzione dei loro diritti (art. 56) nella misura che non vi si oppongano le pretese dei titolari di diritti di grado anteriore (art. 14 cpv. 3).
2. I conduttori e gli affittuari possono, anche se i loro diritti non sono annotati nel registro fondiario, chiedere il risarcimento del danno loro derivante dalla estinzione anticipata dei contratti conclusi prima dell' inizio della procedura espropriativa.
3. Per i diritti di usufrutto è applicabile l' art. 17 della presente legge.

Art. 17 (Art. 16 M)

Diritti di pegno immobiliare, oneri fondiari e usufrutti surrogazioni

1. Verso i titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e di usufrutti risponde, in luogo della cosa espropriata, l' indennità dovuta al proprietario, in conformità del Codice Civile. I titolari anzidetti sono legittimati a far valere a titolo proprio le loro pretese.
2. Gli usufruttuari possono inoltre pretendere a titolo proprio il risarcimento del danno loro derivante dalla sottrazione dell' oggetto dell' usufrutto.

Art. 18 (Art. 17 M)

Esclusione della indennità

Pretese derivanti da atti di disposizione illeciti o abusivi compiuti durante il bando di espropriazione senza il consenso dell' espropriante o pretese create al solo scopo di ottenere un risarcimento non danno diritto a nessuna indennità.

Art. 19 (Art. 18 M)

Momento determinante per la valutazione dell'indennità

Ai fini della valutazione dell' indennità di espropriazione è determinante il momento dell' anticipata immissione in possesso (art. 51).

Se non v' è presa di possesso anticipata, sarà determinante il momento dell' emanazione della decisione di stima da parte del Tribunale d' espropriazione.

Capo III - PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

Art. 20 (Art. 20 M)

Inizio della procedura espropriativa

1. L' ente esecutore di un' opera per la quale è dato il diritto d' espropriazione dà inizio alla procedura mediante la pubblicazione degli atti.
2. Gli atti devono essere inoltrati al Consiglio di Stato, che ne prende conoscenza e li trasmette al Tribunale d' espropriazione.
3. Il Tribunale ne ordina la pubblicazione presso la Cancelleria dei Comuni, ove è previsto di eseguire l' opera. Copia degli atti viene depositata presso l' ufficio dei registri.

Art. 21 (Art. 21 M)

Contenuto degli atti

1. Gli atti d' espropriazione devono comprendere:
 - a) una relazione sull' opera;
 - b) un progetto dal quale risultino la natura, l' ubicazione, l' estensione e il costo dell' opera;
 - c) un piano dal quale risultino la situazione dei fondi toccati dall' espropriazione e le eventuali rettifiche di confini;
 - d) una tabella d' espropriazione nella quale siano indicati i singoli fondi interessati e per ciascuno di essi i titolari dei diritti espropriandi, la natura di tali diritti, la qualità degli immobili e la superficie oggetto di espropriazione;
 - e) le offerte di indennità.

Art. 22 (Art. 21 bis CL)

Casi speciali

1. Se la pubblica utilità è già stata sanzionata in precedenza sulla base di norme speciali il presidente del Tribunale d' espro priazione può autorizzare l' espropriante a presentare solo una relazione succinta sull' opera e un progetto di massima senza l' indicazione dei costi.

Art. 23 (Art. 22 M)

Picchettamenti e modinature

1. Prima della pubblicazione degli atti, le modificazioni dello stato dei luoghi conseguenti all' opera devono essere segnate sul terreno mediante picchettamenti e modine.
2. Il presidente del Tribunale d' espropriazione può esonerare l' espropriante, completamente o parzialmente, dagli obblighi suddetti, quando si tratti di espropriazioni di interi fondi.
3. Ove un interessato ne faccia richiesta, il presidente del Tribunale d' espropriazione può ordinare all' espropriante di stabilire dei profili, quando non riesca altrimenti facile di rendersi conto delle conseguenze che derivano dall' opera.

Art. 24 (Art. 23 M)

Durata dell'esposizione

Avviso e termine per le notificazioni

1. Gli atti rimangono esposti presso le Cancellerie dei Comuni interessati per la durata di trenta giorni a far tempo dalla data della pubblicazione.
2. Viene preliminarmente pubblicato un avviso nel quale si rende noto il periodo di esposizione, si indicano gli atti esposti e il Tribunale d' espropriazione competente a ricevere le notificazioni e si diffidano gli interessati a notificare per iscritto, entro il termine stesso:
 - a) le opposizioni all' espropriazione;
 - b) le domande intese ad ottenere modificazioni dei piani;
 - c) le domande d' ampliamento dell' espropriazione;
 - d) le pretese d' indennità.

3. L' avviso deve richiamare l' attenzione sulle norme degli art. 26 e 33 cpv. 1 della presente legge, dei quali sarà citato il testo.
4. Le pubblicazioni avvengono nel Foglio ufficiale e all' albo comunale.

Art. 25 (Art. 23M, Art. 3 bis CL)

Avviso personale

1. L' avviso prescritto dall' art. 24 deve essere intimato ai titolari di diritti espropriandi figuranti nei pubblici registri o altrimenti noti.
2. All' avviso personale deve essere unito un estratto della tabella d' espropriazione concernente i fondi e diritti del destinatario.
3. Per gli interessati che ricevono l' avviso personale dopo la pubblicazione, il termine per le notificazioni decorre dall' intimazione dell' avviso.

Art. 26 (Art. 23 M, Art. 23 ter CL)

Conduttori ed affittuari

Ricevuto l' avviso di espropriazione, i locatori di stabili o ed terreni espropriati hanno l' obbligo di darne immediata comunicazione ai loro conduttori o affittuari e di disdire i contratti per il più prossimo termine utile.

Art. 27 (Art. 24 M)

Omissione della pubblicazione

1. Se trattasi di occupazione temporanea oppure se l' espropriazione concerne un numero limitato di persone, tutte note, e i diritti da espropriare sono di poca importanza, è sufficiente l' intimazione dell' avviso personale e dell' estratto della tabella di espropriazione agli interessati.
2. Si può pure prescindere dalla pubblicazione in caso di parziale modifica dei piani dopo la pubblicazione degli atti, come pure in caso di espropriazioni necessarie ai fini della manutenzione di opere pubbliche esistenti.
3. Competente ad autorizzare l' omissione della pubblicazione è il presidente del Tribunale d' espropriazione.

Art. 28 (Art. 25 e 26 M)

Notificazione delle richieste dell'espropriato

1. Le opposizioni all' espropriazione, le domande di modificazione dei piani e le pretese d' indennità dei titolari dei diritti di cui è chiesta l' espropriazione devono essere notificate per iscritto ed in due copie al competente Tribunale d' espropriazione.
2. Le notificazioni possono essere inoltrate alla Cancelleria del Comune, ove sono state pubblicate le tabelle di espropriazione. La Cancelleria provvederà a trasmetterle al competente Tribunale d' espropriazione ed il termine si riterrà rispettato, sempre che l' insinuazione alla Cancelleria sia avvenuta in tempo utile.
3. L' opposizione o la domanda di modificazione dei piani non dispensa dall' inoltrare le pretese per l' indennità.

Art. 29 (Art. 27 M)

Diritto non soggetti a notificazione

1. Non è necessaria la notificazione da parte dei titolari di diritti di pegno e di oneri fondiari gravanti un fondo espropriando.
2. La notificazione dei diritti d' usufrutto è necessaria solo qualora al titolare derivi un danno dalla sottrazione del fondo oggetto dell' usufrutto.

Art. 30 (Art. 28 M)

Stima d'ufficio

Qualora i diritti da espropriare sono accertati nella rispettiva tabella o siano notori, essi vengono stimati d' ufficio anche se non sono stati notificati da parte degli interessati.

Art. 31 (Art. 29 M)

Notificazioni tardive

1. Le richieste notificate tardivamente (art. 24 e 25) sono tenute in considerazione solo se l' inosservanza del termine non sia imputabile al richiedente.
2. Le notificazioni tardive devono essere fatte al più tardi entro trenta giorni dalla cessazione dell' impedimento.
3. Le opposizioni all' espropriazione non possono in nessun caso essere presentate ad opera iniziata.

Art. 32 (Art. 30 M)

Pretese d'indennità tardive

1. Le pretese d' indennità possono essere presentate anche dopo il termine d' esposizione e dopo la procedura di stima:
 - a) se l' interessato prova che egli o il suo rappresentante sono stati nell' impossibilità di far valere la pretesa;
 - b) se l' interessato prova di aver saputo solo più tardi dell' esistenza di un suo diritto, o se l' espropriante pretende di sottrarre un diritto non contemplato negli atti;
 - c) se si manifesta nel corso della costruzione dell' opera o dopo il compimento della stessa un danno che non era prevedibile o non lo era in tale misura al momento del deposito dei piani.
2. Il diritto di notificare pretese di indennità tardive è perento tre mesi dopo il momento in cui il titolare del diritto espropriato ha avuto conoscenza della proponibilità delle pretese.

Art. 33 (Art. 31 M)

Bando di espropriazione

1. Dal giorno della pubblicazione del deposito degli atti (Art. 24), rispettivamente dal giorno dell' intimazione dell' avviso personale in caso di omissione della pubblicazione (Art. 27) non sono più consentiti, ai titolari dei diritti di cui è chiesta espropriazione, atti di disposizione tali da rendere più gravosa l' espropriazione.
2. L' espropriante è legittimato a chiedere la menzione della pubblica utilità e l' annotazione di una restrizione della facoltà di disporre a registro fondiario, provando l' avvenuto deposito degli atti.

Art. 34 (Art. 32M)

Danno derivante dal bando

1. L'espropriante deve risarcire integralmente il danno derivante dal bando di espropriazione.
2. L'esistenza e l'importanza del danno vengono stabilite insieme con l'indennità di espropriazione.

Capo IV - AUTORITÀ E PROCEDURA DI STIMA

Art. 35 (Art. 33 M)

Tribunale di espropriazione

1. Sono istituiti nel Cantone due tribunali d' espropriazione l' uno con giurisdizione sul Sopraceneri con sede a Bellinzana e l' altro con giurisdizione sul Sottoceneri con sede a Lugano
2. Ciascun tribunale è presieduto da un magistrato nominato per un periodo quinquennale dal Gran Consiglio. I requisiti di elezione corrispondono a quelli richiesti per un Pretore.
3. Ciascun tribunale è composto del presidente e di sei periti nominati per un periodo triennale dal Gran Consiglio. I requisiti di elezione dei periti corrispondono a quelli richiesti per gli assessori giurati cantonali.

Art. 36 (Art. 33 bis CL)

Organizzazione dei Tribunali

1. Ciascun tribunale di espropriazione giudica con tre membri: il presidente più due periti da esso designati.
2. Il collegio giudicante vien costituito di volta in volta per ogni procedura espropriativa mediante decreto presidenziale.
3. A ciascun tribunale di espropriazione è addetto un segretario nominato dal Consiglio di Stato.
4. Il Consiglio di Stato emana un regolamento circa le supplenze e l' organizzazione in genere dei tribunali di espropriazione. Fissa pure per regolamento l' indennità per i periti.

Art. 37 (Art. 34 M)

Competenze dei tribunali

1. I tribunali d' espropriazione decidono:
 - a) sulle indennità d' espropriazione;
 - b) sulle domande di ampliamento dell' espropriazione;
 - c) sulle opposizioni all' espropriazione e sulle domande di modificazione dei piani;
 - d) sulle domande di risarcimento derivanti da rinuncia all' espropriazione e dal bando di espropriazione;
 - e) sul risarcimento dei danni derivanti da atti preparatori;
 - f) sull' immissione anticipata in possesso e sulle richieste relative;
 - g) Su tutte le altre questioni che la legge deferisce al giudizio dei tribunali d' espropriazione.
2. Nei casi di cui alle lettere c) ed e) la decisione è definitiva. Circa l' esecutività dei casi di cui alla lettera f) vedasi l' art. 53.

Art. 38 (Art. 34 bis CL)

Competenza del presidente

1. Il presidente dei tribunali d' espropriazione decide:

- a) sulla proponibilità di notificazioni tardive;
- b) sull' esenzione dall' obbligo di pubblicazione degli atti d' espropriazione;
- c) sulle domande di retrocessione e le richieste relative;
- d) la chiusura della procedura di stima nei casi dell' articolo 43;
- e) su tutte le altre questioni che la legge deferisce al giudizio del presidente.

2. Il presidente, qualora lo ritenga utile, può sostituire la propria competenza con quella del collegio giudicante a' sensi dell' art. 36.

3. Nei casi di cui alle lettere b) e d) la decisione è definitiva.

Art. 39 (Art. 35 bis CL)

Espropriazione materiale

1. Se una restrizione legale della proprietà ha conseguenze equivalenti a quelle di una espropriazione (art. 1 cpv. 2), chi si ritiene leso deve fare valere le pretese di indennità, pena la perenzione, entro un anno dal giorno in cui è divenuto definitivo il provvedimento dal quale si vogliono far derivare le pretese.

2. La notificazione delle pretese deve essere trasmessa all' ente a favore del quale la restrizione legale della proprietà è stata sancita. Può essere validamente sostituita da una notificazione diretta al Tribunale d' espropriazione.

3. Ove le pretese siano in tutto o in parte contestate il presidente del Tribunale d' espropriazione è tenuto su richiesta di una delle parti ad avviare la procedura di stima.

4. Il Tribunale d' espropriazione decide se ricorrono gli estremi dell' espropriazione materiale e, dato il caso, sull' indennità di espropriazione.

Art. 40 (Art. 35 M)

Inizio della Procedura di stima

La procedura di stima viene avviata dal presidente del tribunale con la citazione per avviso pubblico ad una udienza di conciliazione non appena trascorso il termine di pubblicazione degli atti.

Art. 41 (Art. 36 M)

Udienza di conciliazione

1. All'udienza di conciliazione vengono citati l' espropriante e gli espropriati.

In caso di mancata comparsa di un' espropriato, la citazione viene ripetuta una sola volta.

2. Nell' avviso pubblico di citazione si avvertono i titolari noti di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e di usufrutti che potranno prender parte alla discussione sull' indennità e che -- in caso di mancata comparsa -- gli accordi conclusi in sede di conciliazione saranno vincolanti per loro.

3. Gli interessati che compaiono come rappresentanti di una comunione espropriata o i terzi che rappresentano un espropriato devono presentare una procura.

Art. 42 (Art. 37 M)

Discussione verbale

1. All' udienza si discutono le opposizioni all' espropriazione, le domande di modificazione dei piani e le pretese d' indennità.

2. Dell' udienza sarà steso un verbale indicante le parti comparse e le loro dichiarazioni.

Art. 43 (Art. 37 bis CL)

Accordi - Requisiti

1. Ogni accordo tra ente espropriante ed espropriato intervenuto dopo il deposito degli atti di espropriazione per essere valido deve essere stipulato in forma scritta e comunicato al presidente del tribunale d' espropriazione, che ne fa annotazione in un apposito registro e chiude la procedura, riservato il cpv. I dell' articolo 44.

2. Una comunicazione scritta dell' espropriato, diretta al tribunale d' espropriazione, di adesione incondizionata alle offerte d' indennità allegate ai piani di espropriazione (art. 21) vale come accordo.

3. Gli accordi conclusi all' udienza di conciliazione vengono inclusi nel verbale.

Art. 44 (Art. 37 ter CL)

Accordi - Effetti

1. Un accordo vincola pure i titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e d'usufrutti a cui esso provoca una perdita, solo se gli stessi ne sono stati informati personalmente mediante avviso del presidente del tribunale e se non hanno chiesto a quest'ultimo, entro il termine di trenta giorni, che la procedura di stima segua il suo corso.
2. Ogni accordo concluso dopo il deposito dei piani d'espropriazione rimane soggetto alla disciplina della presente legge segnatamente per quanto attiene all'esecuzione ed ha forza di decisione.

Art. 45 (Art. 38 M)

Sospensione della procedura di stima

1. Se l'udienza di conciliazione non permette di togliere una opposizione alla espropriazione o una domanda di modifica dei piani, la procedura rimane sospesa fino alla decisione definitiva di tali questioni.
2. Se la pubblica utilità è già stata sanzionata in precedenza sulla base di norme speciali (art. 22) il Tribunale di espropriazione può negare la sospensione della procedura.

Art. 46 (Art. 39 M)

Diritti contestati

1. Ove sia contestata l'esistenza del diritto su cui si fonda una determinata pretesa, il Tribunale d'espropriazione assegna all'espropriante un termine per introdurre azione avanti il giudice civile, con la comminatoria che in caso di inosservanza del termine stesso il diritto si riterrà riconosciuto.
2. Qualora fosse concessa l'anticipata immissione in possesso o se una delle parti ne facesse richiesta, il Tribunale d'espropriazione procede alla stima eventuale del diritto contestato.
3. Per la valutazione definitiva dell'indennità di espropriazione con oggetto il diritto contestato è determinante, in deroga all'art. 19, la data della intimazione del giudizio civile di ultima istanza. Gli interessi dal giorno dell'anticipata immissione in possesso sono però conteggiati sull'indennità stimata come al cpv. 2 del presente articolo.
4. La contestazione di un diritto non sospende la procedura di stima con oggetto le altre pretese.

Art. 47 (Art. 40 M)

Istituzione

Massima ufficiale:

1. Il tribunale d'espropriazione ha facoltà indagatoria nella assunzione delle prove. L'istruzione è diretta dal presidente.
2. Il tribunale non è vincolato dalle domande delle parti.

Art. 48 (Art. 40 bis CL)

Scambio di allegati scritti

1. Il presidente del Tribunale d'espropriazione può ordinare che le parti procedano a uno scambio di allegati per l'esposizione delle loro ragioni e l'indicazione dei mezzi probatori.
2. La posizione di attore spetta all'espropriante, salvo nel caso di espropriazione materiale.
3. Prima della decisione il Tribunale d'espropriazione tiene un'udienza finale di discussione orale tra le parti, con facoltà di presentare delle conclusioni scritte.

Art. 49 (Art. 41 M)

Notificazione della decisione

1. La decisione del Tribunale d'espropriazione deve essere motivata e notificata alle parti.
2. La notificazione deve avvenire al più tardi entro 30 giorni dalla decisione.

Art. 50 (Art. 42 M)

Ricorso

1. Contro le decisioni del Tribunale d'espropriazione o del suo presidente è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, il quale apprezza liberamente il fatto e il diritto.
2. Sono eccettuate le decisioni espressamente dichiarate come definitive dalla presente legge.
3. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione e secondo le norme della legge di procedura per le cause amministrative.

Capo V - ANTICIPATA IMMISSIONE IN POSSESSO

Art. 51 (Art. 19 M, Art. 19 CL)

Requisiti

1. L' espropriante può chiedere l' immissione in possesso prima della stima e prima del pagamento dell' indennità, qualora renda verosimile che un ritardo nell' inizio dei lavori sarebbe di pregiudizio all' opera.
2. L' istanza deve essere inoltrata al Tribunale d' espropriazione e non potrà essere accolta se non dopo un sopralluogo e udito l' espropriato.
3. L' autorizzazione è accordata sempre che la presa di possesso non impedisca di esaminare la domanda d' indennità o che questo esame possa essere reso possibile da disposizioni ordinate dal Tribunale d' espropriazione (fotografie, schizzi, ecc.).

Art. 52 (Art. 19 M, Art. 19 bis CL)

Acconti garanzia interessi

1. Su istanza dell' espropriato il richiedente è tenuto al versamento di adeguati acconti o alla prestazione di garanzie. In casi particolari gli acconti e le garanzie possono essere combinati.
2. L' entità degli acconti e delle garanzie è stabilita dal Tribunale d' espropriazione con prudente riguardo alla presumibile indennità di espropriazione.
3. Dalla data dell' anticipata immissione in possesso decorrono gli interessi al saggio usuale sull' indennità definitiva.

Art. 53 (Art. 19 M, Art. 19 ter CL)

Esecutività

1. I decreti relativi all' anticipata immissione in possesso (art. 51 e 52) nelle espropriazioni promosse giusta il primo capoverso dell' art. 2 sono definitivi.
2. Negli altri casi i decreti sono immediatamente esecutivi, ma appellabili al Tribunale cantonale amministrativo; il presidente dell' autorità di ricorso ne può sospendere l' esecutività in via provvisoria.

Capo VI - ESECUZIONE

Art. 54

Esigibilità della indennità

1. L' indennità d' espropriazione diventa esigibile decorsi venti giorni dalla sua fissazione definitiva. A partire da questa data è dovuto l' interesse legale di mora sull' indennità stessa. E' riservato quanto è detto all' art. 52, cpv. 3.
2. Se a tale data non è ancora compiuta la misurazione definitiva, sarà pagato un importo pari al 90% dell' indennità determinata in base alle misure risultanti dai piani depositati, salvo restando l' esito della misurazione definitiva.
3. Gli interessi cessano di decorrere dal momento in cui la somma è stata messa a disposizione degli aventi diritto.

Art. 55 (Art. 44 M)

Versamento dell'indennità

1. Le indennità d' espropriazione per un diritto reale limitato costituito sopra un fondo e per il deprezzamento di frazioni residue devono essere versate agli aventi diritto dall' ente espropriante, tramite l' Ufficio del registro fondiario nel cui circondario si trova il fondo.
2. Le indennità per altri pregiudizi e quelle assegnate ai conduttori o affittuari possono essere versate direttamente agli aventi diritto.

Art. 56 (Art. 45 M)

Effetti del pagamento

1. Mediante il pagamento dell' indennità l' espropriante acquista il diritto oggetto dell' espropriazione.
2. Salvo accordo contrario tra gli interessati, i diritti reali limitati e i diritti personali annotati a registro fondiario gravanti il fondo espropriato si estinguono col pagamento dell' indennità, anche qualora non siano stati notificati in sede di pubblicazione degli atti.
3. Resta riservata ai titolari di tali diritti la facoltà di chiedere l' espropriazione tardiva.

Art. 57 (Art. 46 M)

Iscrizione al registro fondiario

1. L' iscrizione a registro fondiario dell' acquisto del diritto avviene dopo il versamento dell' indennità e la misurazione definitiva.

2. Tale iscrizione può essere ordinata dal presidente del Tribunale d' espropriazione anche prima della misurazione definitiva, se l' espropriante dimostra un interesse e offre sufficienti garanzie per l' adempimento delle proprie prestazioni.

Art. 58 (Art. 47 M)

Ripartizione

1. L' indennità al proprietario espropriato non può essere versata se non con il consenso dei titolari di diritti reali limitati o di diritti personali annotati sul medesimo fondo.
2. In mancanza di accordo tra gli interessati l' Ufficio del registro fondiario deferisce la decisione delle contestazioni al presidente del Tribunale d' espropriazione il quale decide inappellabilmente. Fino che essa non sia stata emanata, la ripartizione rimane sospesa.
3. Fino alla decisione delle contestazioni l' indennità rimane depositata presso la Banca dello Stato, fruttando interessi al saggio usuale per i libretti di risparmio.

Art. 59 (Art. 48 M)

Aggiornamento del registro fondiario

Effettuata la ripartizione l' ente espropriante provvede a proprie spese alle necessarie modificazioni, cancellazioni, rettifiche o annullamenti dei titoli di pegno presso i competenti uffici dei registri.

Art. 60 (Art. 48 bis CL)

Tasse

Non possono essere richieste tasse di mutazione della proprietà in seguito ad espropriazione, eccettuati i casi di espropriazione promossi da un ente privato; possono essere riscosse delle tasse di cancelleria, che sono a carico dell' espropriante.

Capo VII - RETROCESSIONE DI DIRITTI ESPROPRIATI

Art. 61 (Art. 49 M)

Presupposti

1. L' espropriato che non vi abbia rinunciato con dichiarazione scritta può pretendere la retrocessione di un diritto sottrattogli, previo rimborso dell' indennità ricevuta e di un' eventuale indennità di deprezzamento, nei seguenti casi:
 - a) quando, decorso il termine di 5 anni dall' acquisto da parte dell' espropriante, il diritto in questione non sia stato utilizzato allo scopo previsto;
 - b) quando il diritto espropriato in vista dell' ampliamento futuro di un' opera non sia stato utilizzato a tale scopo entro il termine di 10 anni dall' acquisto;
 - c) quando il diritto espropriato venga alienato o adibito ad uno scopo diverso da quello per cui l' espropriazione è stata concessa.
2. Qualora sia stato chiesto ed ottenuto l' ampliamento della espropriazione, il diritto alla retrocessione può essere esercitato solo in rapporto all' intero oggetto dell' espropriazione.
3. Sono riservate le norme sull' attuazione dei piani regolatori.

Art. 62 (Art. 50 M)

Legittimazione

1. La retrocessione del diritto espropriato può essere richiesta dall' espropriato o dai suoi eredi.
2. Ove sia espropriata soltanto una parte di un fondo o una servitù prediale, l' espropriato o i suoi eredi possono pretendere la retrocessione soltanto se siano ancora proprietari della parte residua o del fondo dominante.

Art. 63 (Art. 51 M)

Alienazione o diversa destinazione dell'oggetto dell'espropriazione

1. Qualora l' espropriante intenda alienare il diritto espropriato o adibirlo ad uno scopo diverso da quello per cui l' espropriazione è stata concessa, deve darne avviso a chi è legittimato chiedere la retrocessione. Se questi si oppone alle intenzioni dell' espropriante, deve fare corrispondente notificazione all' espropriante stesso o al Tribunale di espropriazione entro 30 giorni dall' avviso. La mancata notificazione equivale a rinuncia.

2. L' espropriante è tenuto al risarcimento del danno derivante dalla omissione della notificazione qualora essa abbia per conseguenza l' impossibilità di far valere giustificati diritti giusta le norme del presente capo.

Art. 64 (Art. 51 bis CL)

Opposizione all'alienazione

In caso di opposizione all' alienazione l' ente espropriante deve concedere la retrocessione del diritto espropriato.

Art. 65 (Art. 51 ter CL)

Opposizione a diversa destinazione

1. L' opposizione puo essere rimossa, se l' espropriante prova che non la diversa destinazione non lede gli interessi dell' espropriato nuova opera è manifestamente d' interesse pubblico.
2. Il presidente del Tribunale d' espropriazione decide inappellabilmente sull' opposizione. Se l' accoglie, l' espropriante è tenuto a iniziare entro 6 mesi una nuova procedura di espropriazione o altrimenti a concedere la retrocessione.

Art. 66 (Art. 52 M)

Prescrizione

1. Nel caso dell' art. 61 cpv. 1 lett. a) e b) il diritto di chiedere la retrocessione si prescrive entro un anno dal verificarsi del fatto che dà luogo al diritto stesso.
2. Nel caso dell' art. 61 cpv. 1 lett. c) il diritto si prescrive invece entro un anno dal momento in cui l' avente diritto ne ha avuto conoscenza, e in ogni caso in cinque anni dall' alienazione o dalla diversa destinazione.

Art. 67 (Art. 53M)

Procedura

La domanda di retrocessione è inoltrata al Tribunale d' espropriazione. Il presidente del Tribunale convoca le parti ad una udienza di conciliazione e, in caso di mancato accordo, decide sulla domanda stessa e sull' importo da restituire, riservato l' articolo 38 cpv. 2.

Capo VIII - DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 68 (Art. 53 bis CL)

Vigilanza

Il Tribunale d' appello esercita la vigilanza sui Tribunali di espropriazione.

Art. 69 (Art. 53 ter CL))

Regolamento d'esecuzione

Il Consiglio di Stato emana un regolamento d' esecuzione della presente legge.

Art. 70 (Art. 53 quáter CL)

Norme generali di procedura

Sono applicabili le norme generali di procedura della legge di procedura per le cause amministrative eccettuate quelle che concernono le ferie, le provvisionali, le tasse di giustizia, l' assistenza giudiziaria, le spese ripetibili e l' esecuzione delle decisioni.

Art. 71 (Art. 53 quinquies CL)

Ferie

1. Le ferie sono disciplinate secondo le prescrizioni del Codice di procedura civile.
2. Per la procedura di anticipata immissione in possesso non vi sono ferie.

Art. 72 (Art. 53 sexties CL)

Esecuzione di prestazioni in natura

L' esecuzione di prestazioni in natura e di misure reali ordinate dal Tribunale d' espropriazione o pattuite tra le parti viene attuata secondo la procedura esecutiva del Codice di procedura civile.

Art. 73 (Art. 53 septies CL)

Spese di procedura e ripetibili

1 Le spese di procedura di regola sono interamente a carico dell' ente espropriante, che è tenuto a versare all' espropriato una equa indennità a titolo di ripetibili.

2 Qualora le pretese dell' espropriato fossero manifestamente infondate o esagerate, il Tribunale d' espropriazione può ripartire le spese tra le parti e negare le ripetibili.

Capo IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 74 (Art. 54 M)

Procedure pendenti

1 Le procedure pendenti davanti al Tribunale cantonale amministrativo sono proseguite secondo la legge precedente.

2 I criteri di determinazione dell' indennità e tutte le altre disposizioni della presente legge sono applicabili anche alle espropriazioni in corso, in quanto non sia già stata effettuata la convocazione davanti alla Commissione distrettuale d' espropriazione (Art. 32 della legge precedente).

Art. 75 (Art. 55 M)

Disposizioni abrogate

Con la presente legge è abrogata la legge d' espropriazione del 16 gennaio 1940, salvo il capo VI.

Art. 76 (Art. 56 M)

Modificazioni di leggi esistenti

Gli articoli 2 del decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940; 23 e 24 della legge sulla delimitazione delle acque pubbliche e la protezione delle rive dei laghi del 20 novembre 1961; 14 e 16 della legge sulla costruzione, sulla manutenzione e sull' uso delle strade cantonali del 17 gennaio 1951 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

A. DECRETO LEGISLATIVO SULLA PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI E DEL PAESAGGIO

Art. 2

Le cose indicate sotto le lettere a), b) e c) del precedente articolo non possono essere distrutte né alterate senza il consenso dell' autorità governativa la quale ha la facoltà di imporre servitù di diritto pubblico e, in casi eccezionali, di ricorrere all' espropriazione in applicazione delle norme previste dalla legge cantonale. I paesaggi e i panorami pittoreschi sono tutelati indirettamente proteggendo i punti di vista e direttamente mediante provvedimenti che ne impediscano le deturpazioni evidenti.

Sono confermati i divieti vigenti circa la flora spontanea e l' Autorità governativa vigilerà perché siano applicati in tutti i Comuni.

B. LEGGE SULLA DELIMITAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE E LA PROTEZIONE DELLE RIVE DEI LAGHI

Art. 23

Pretese di indennità

Le restrizioni del diritto di proprietà previste dalla presente legge danno luogo a un' indennità se ne derivano conseguenze uguali a quelle di un' espropriazione di fatto.

Art. 24

Espropriazione a tutela del paesaggio

L' espropriazione per la tutela del paesaggio potrà essere promossa a' sensi dell' art. 4 lett. d) della legge cantonale di espropriazione ed in applicazione delle relative norme di procedura.

C. LEGGE SULLA COSTRUZIONE, SULLA MANUTENZIONE E SULL' USO DELLE STRADE CANTONALI

Art. 14Procedura

La procedura per le costruzioni stradali, a progetti allestiti, è regolata dalla legge di espropriazione. Per le strade iscritte nel piano regolatore cantonale non si fa luogo alla procedura di opposizione all' espropriazione e di modifica dei progetti dell' opera.

Art. 16Contributi comunali

I Comuni nella zona di influenza possono essere chiamati a concorrere alle spese di o di sistemazione generale delle strade cantonali quando dalle opere deriva loro un utile.

In questi casi i contributi comunali, complessivamente, non supereranno, di regola, il 50 % della spesa, diminuita degli eventuali sussidi di enti federali o di altri Cantoni.

Il Consiglio di Stato stabilisce in linea preliminare il comprensorio e la percentuale di contributo a carico di ogni Comune.

I Comuni possono ricorrere entro 30 giorni per contestare i progetti dell' opera, l' obbligo di partecipare alle spese e la percentuale imposta al complesso dei Comuni o ad alcuni di essi.

Il ricorso dev' essere inoltrato al Gran Consiglio per il tramite del Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato trasmette al Gran Consiglio i ricorsi con le sue osservazioni.

Il Gran Consiglio esamina e decide i ricorsi, approva. i progetti e autorizza l' esecuzione dell' opera.

Art. 77

L' art. 1 cifra 3 della legge sugli onorari dei magistrati del novembre 1954 è modificato come segue:

3. Giudici istruttori, Pretori di Mendrisio, Lugano-Distretto, Lugano Città, Lugano-Ceresio, Lugano-Campagna, Locarno-Città, Locarno-Campagna e Bellinzona,

Presidenti dei Tribunali di espropriazione rispettivamente per il Sopraceneri e per il Sottoceneri

Fr. 47.500.--.

Art. 78 (Art. 58 M)Entrata in vigore

1. Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2. Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell'entrata in vigore.